

Direzione generale delle dogane, divisione Tariffa doganale

---

## **Entrata in vigore il 1° dicembre 2004 dell'accordo di libero scambio multilaterale AELS - Cile nonché dell'accordo agricolo bilaterale Svizzera - Cile**

### **1 Aliquote preferenziali**

#### **1.1 Tariffa doganale in forma cartacea**

Le aliquote applicabili sono già integrate nella tariffa doganale (colonna "aALS"). In tale contesto, bisogna stralciare la menzione "(non ancora in vigore)" alla pagina A/1 dei fogli rosa del D. 3, rubrica "Significato delle abbreviazioni utilizzate", accanto a "CL = Cile". D'ora in poi le aliquote concernenti i paesi in sviluppo (colonna "PVS") non sono più applicabili. Le osservazioni preliminari della tariffa doganale (D. 3) verranno adeguate con il prossimo bollettino correttivo.

#### **1.2 Tariffa elettronica t@res**

Le aliquote saranno adeguate al momento dell'entrata in vigore.

### **2 Disposizioni in materia d'origine**

#### **2.1 Principi**

##### **2.1.1 Accordo di libero scambio multilaterale AELS - Cile**

###### **Campo d'applicazione territoriale:**

- paesi dell'AELS;
- Cile.

###### **Campo d'applicazione:**

- merci dei capitoli 25 - 97 della tariffa doganale, eccettuati alcuni prodotti agricoli contenuti in tali capitoli;
- prodotti agricoli trasformati;
- pesci e prodotti del mare.

##### **2.1.2 Accordo agricolo bilaterale Svizzera - Cile**

Tale accordo comprende certi prodotti agricoli dei capitoli 1 - 24, ad eccezione dei prodotti agricoli trasformati. In esso figurano anche le concessioni del Cile a favore della Svizzera.

#### **2.2 Regole d'origine e regole della lista**

Per principio fanno stato le stesse regole d'origine che valgono per gli accordi di libero scambio paneuropei; le regole della lista sono state invece allestite in modo più liberale. In caso di necessità occorre consultare la lista del D. 30.

##### **2.2.1 Tenore della dichiarazione sulla fattura**

Il testo dell'accordo corrisponde a quello degli accordi paneuropei.

## 2.2.2 Drawback

Il drawback è vietato a decorrere dal 1.12.2009.

## 2.2.3 Cumulo

Nell'ambito dell'accordo AELS - Cile il cumulo si applica soltanto alle merci originarie del Cile e dei paesi dell'AELS. Non è permesso il cumulo con merci originarie di altri paesi.

## 2.2.4 Spedizione diretta ([vedi circolare 323.0.3.2006 dal 15.12.2006](#))

~~La regola del trasporto diretto dev'essere rispettata. Ciò significa che le merci devono essere consegnate direttamente in Svizzera con una prova d'origine rilasciata nel paese di partenza.~~

## 2.3 Prove d'origine

Sono considerate prove d'origine il certificato di circolazione delle merci EUR.1 (CCM) per gli invii di qualsiasi valore e la dichiarazione d'origine sulla fattura per gli invii il cui valore complessivo non supera fr. 10'300.--.

Per le esportazioni verso il Cile occorre menzionare nella rubrica 8 del CCM EUR.1 il numero del SA di quattro cifre.

In Cile il rilascio degli EUR.1 e il controllo posticipato delle prove d'origine incombe al Ministero dell'economia (Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales [DIRECON]) e non all'amministrazione doganale.

## 2.4 Valori limite

I valori limite sono desumibili dall'appendice I dell'accordo multilaterale AELS - Cile e corrispondono a quelli applicabili tra i paesi dell'AELS. Essi sono stati calcolati nelle rispettive divise nazionali e in dollari US.

## 2.5 Principio della territorialità

La tolleranza del 10% del principio di territorialità non è applicabile.

## 2.6 Documenti

L'accordo di libero scambio AELS - Cile, comprese le regole della lista (solo in inglese), è pubblicato nel D. 30 al seguente indirizzo:

<https://www.ezv.admin.ch/ezv/de/home/dokumentation/richtlinien/d-30-freihandelsabkommen--zollpraeferenzen-und-warenursprung.html>

L'accordo completo AELS - Cile è pubblicato alla homepage del segretariato dell'AELS al seguente indirizzo (solo in inglese):

<http://www.efta.int/free-trade/free-trade-agreements/chile>

## 3 Entrata in vigore

Le presenti disposizioni entrano in vigore il 1° dicembre 2004. Quali disposizioni transitorie sono applicabili le prescrizioni del D 11, cifra 181.3.

---